

**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE N. _____ DEL MARCHIO COLLETTIVO DI
QUALITÀ AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO**

Fra i sottoscritti:

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto affidatario della gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (per effetto della D.G.R. 28 maggio 2013 n. 998), con sede in Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 Andria (BT), di seguito più semplicemente denominato “Parco”

E

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ -- con codice fiscale _____ e con partita I.V.A. numero _____ telefono _____ fax _____); di seguito più semplicemente denominato “Concessionario”;

Premesso

- che la Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto affidatario della gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (per effetto della D.G.R. 28 maggio 2013 n. 998), è titolare del Marchio di qualità del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.
- che la Provincia di Barletta Andria Trani con deliberazione del Presidente n. _____ del _____ ha approvato il Disciplinare generale di gestione marchio collettivo di qualità ambientale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;
- che l’organizzazione _____ ha presentato la richiesta di concessione d’uso del Marchio in data _____ prot. n. _____
- che l’istruttoria per la concessione si è conclusa con esito favorevole giusta Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

Ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

1) - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la concessione d'uso del Marchio collettivo di qualità ambientale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

La concessione è identificata dal codice alfanumerico univoco _____ che dovrà essere riportato unitamente al Marchio del Parco sui prodotti/servizi concessionari.

La concessione è rilasciata a titolo gratuito.

2) - Concessione d'uso del Marchio del Parco

Il Parco autorizza il Concessionario, per la durata del presente accordo e nei limiti e alle condizioni più sotto specificate, ad utilizzare il Marchio del Parco nelle iniziative promozionali di carattere generale.

L'utilizzo del Marchio del Parco (simbolo e denominazione) viene concesso limitatamente al seguente Settore:

- Accoglienza turistica e ristorazione
- Educazione ambientale e servizi per la fruizione sostenibile del Parco
- Prodotti agroalimentari e nofood (scegliere una sola delle sottostanti opzioni)
 - prodotti agroalimentari primari e nofood*
 - prodotti agroalimentari trasformati*

L'utilizzo del Marchio del Parco (simbolo e denominazione) viene concesso ai seguenti Prodotti o Servizi (e nelle azioni pubblicitarie e/o promozionali ad essi relative):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Relativa denominazione riassuntiva _____

L'utilizzazione del Marchio del Parco è autorizzata per il mercato nazionale e internazionale. Per tutta la durata della presente convenzione il Parco potrà concedere ad altro Concessionario l'utilizzazione del Marchio del Parco per Prodotti o Servizi identici o in rapporto di diretta concorrenza con quelli sopra elencati, relativamente al mercato nazionale e/o internazionale.

3) - Impegni del Parco

Il Parco si impegna:

- a) alla massima divulgazione del Marchio del Parco e dei suoi contenuti, attraverso specifiche attività di promozione ed informazione;

- b) a tutelare i beneficiari dell'uso del il Marchio del Parco da eventuali usi non consentiti dello stesso da parte di soggetti non autorizzati;
- c) ad istituire un Elenco Ufficiale dei Concessionari del Marchio del Parco, visibile nel sito web del Parco in apposita sezione dedicata;
- d) a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il concessionario;
- e) a mantenere aggiornato il concessionario con la necessaria tempestività su tutte le modifiche che dovessero intervenire nei propri regolamenti inerenti la concessione e l'uso del Marchio del Parco;

4) - Uso del Marchio del Parco

In nessun caso il Concessionario potrà essere considerato come licenziatario del Marchio del Parco. Esso pertanto non è autorizzato ad usare il Marchio per contraddistinguere i propri Prodotti o Servizi, ma solo ad apporre il Marchio sui prodotti o servizi in funzione di "raccomandazione" in aggiunta ai segni distintivi della propria azienda destinati a contraddistinguere i Prodotti o Servizi stessi.

In nessun caso, così sui Prodotti o Servizi, come in pubblicità e/o nelle promozioni ad essi relative, saranno consentite al Concessionario forme di prestazione tali da far ritenere che il Parco sia ideatore, produttore o distributore dei prodotti o servizi, o che sia comunque coinvolto nella loro creazione, commercializzazione o che ne sia consumatore od utilizzatore.

In considerazione della predetta funzione di "raccomandazione" sarà consentito al Concessionario di accompagnare il Marchio del Parco con diciture "a sostegno", quale ad esempio l'indicazione di aver contribuito a sostenere le iniziative promosse dal Parco.

5) - Garanzia del Concessionario

Il Concessionario garantisce che i Prodotti o Servizi:

- vengano realizzati in conformità delle leggi nazionali o dei regolamenti internazionali vigenti.
- non siano dannosi per la salute dell'uomo o per l'integrità dell'ambiente.

L'eventuale approvazione dei Prodotti o Servizi da parte del Parco, come da successivo art. 6, non esonererà il Concessionario da tali garanzie.

6) - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario riconosce che la concessione in uso del Marchio non determina a favore del Concessionario alcun diritto sul Marchio del Parco stesso.

Il Concessionario si obbliga formalmente:

- a) a non usare il Marchio del Parco per scopi contrari alla Legge;
- b) a non usare il Marchio del Parco in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità del Parco o comunque per scopi in conflitto con la tutela dell'ambiente naturale;

- c) a non usare il Marchio del Parco per contraddistinguere Prodotti o Servizi diversi da quelli elencati all'articolo 2, o che non siano in conformità di quanto previsto all'articolo 4, o abbiano caratteristiche di dannosità e insalubrità;
- d) a non usare il Marchio del Parco alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
- e) a non usare il Marchio del Parco in modo tale che ne possa derivare danno o discredito al Parco o inganno ai danni del consumatore;
- f) a non concedere l'uso del Marchio del Parco, sotto qualsiasi forma, a terzi;
- g) a non utilizzare il Marchio del Parco quale propria ragione commerciale o parte di essa;
- h) a non depositare o usare il Marchio del Parco come proprio marchio;
- i) a non depositare o usare il Marchio del Parco o contrassegni confondibili con il Marchio del Parco;
- j) a consentire a che il Parco effettui visite ispettive allo scopo di verificare il mantenimento della conformità del concessionario alle prescrizioni sull'uso del Marchio del Parco;
- k) a comunicare al Parco l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal Disciplinare generale e dallo specifico Disciplinare tematico.

Il concessionario si impegna ad informare immediatamente il Parco dell'eventuale:

- a) interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- b) variazione del legale rappresentante;
- c) variazione della ragione sociale.

7) – Collaborazione con il Parco

Ove il Parco abbia a farne richiesta, il Concessionario dichiara fin d'ora la propria disponibilità a collaborare con l'Ente nell'attività promozionale del Parco nei tempi e nei modi da concordarsi caso per caso.

8) – Durata della convenzione

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data della sua sottoscrizione. Trascorsi i tre anni (fase sperimentale) deve essere presentata al Parco una domanda di rinnovo valida per un periodo di ulteriori tre anni. Trascorsi i sei anni (tre di prima concessione più tre di rinnovo) è necessario presentare nuova richiesta di concessione attraverso una nuova compilazione del modello di autovalutazione.

9) - Revoca della concessione

Sarà facoltà del Parco revocare la concessione di uso del Marchio del Parco anche prima della scadenza naturale della stessa, nel cui il Concessionario contravvenga a uno qualsiasi degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione della convenzione, o a una delle clausole del presente Disciplinare e/o dei Disciplinari Tematici, o per attività palesemente contrarie alle finalità del Parco

Naturale Regionale Fiume Ofanto o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Il Parco ha inoltre, facoltà di revocare e/o sospendere la concessione in casi di accertate violazioni anche in merito alla mancata acquisizione del Nulla Osta dell'Ente Parco o della Comunicazione, ove previsti.

La concessione può essere revocata unilateralmente dal Parco anche nell'ipotesi di fallimento del Concessionario, così come nel caso in cui il Parco venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipulazione della convenzione stessa.

La dichiarazione di revoca verrà comunicata dal Parco al Concessionario a mezzo PEC o lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.

A partire da tale data il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio del Parco in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. Il Parco si riserva la possibilità, in caso di violazioni particolarmente gravi, di intimare al concessionario di ritirare anche i prodotti e il materiale pubblicitario già distribuiti sui punti vendita.

10) - Effetti della scadenza

Dalla data di scadenza del presente accordo o dei suoi eventuali rinnovi, o dalla data della revoca, il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio del Parco in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La pubblicità e le promozioni nelle quali il Marchio del Parco sia visualizzato o comunque utilizzato dovrà parimenti cessare da tale data.

I materiali promozionali già esistenti e non ancora utilizzati alla data di scadenza del presente accordo, giacenti presso i magazzini del Concessionario, suoi depositi o altre dipendenze, dovranno essere utilizzati entro 90 giorni da tale data, dopodiché non ne sarà consentita al Concessionario l'ulteriore distribuzione, salva autorizzazione scritta del Parco.

11) - Varie

Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente accordo non sarà efficace ove non risulti da atto scritto dei legali rappresentanti di ambo le parti.

Qualsiasi comunicazione o notifica da eseguirsi da una delle parti all'altra in base al presente accordo dovrà essere fatto esclusivamente, a pena di inefficacia, agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe, ove le parti eleggono domicilio per tutti gli effetti della presente convenzione.

12) - Controversie

Di ogni controversia nascente dalla presente convenzione o ad essa collegata sarà competente il Foro di Trani, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro competente secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali.

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Settore VI – Servizio Ecologia

Gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA

Settore VI – Servizio Ecologia c/o Piazza Plebiscito n. 34 – 76121 Barletta

PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it – tel 0883/1978921-25



Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente
della Provincia Barletta Andria Trani

Il legale rappresentante
dell'impresa